

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. 106.

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l'attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa è solo quella di far emergere e valorizzare la complessità della attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell'attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l'invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l'impianto generale è rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all'interno della tabella D - Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei pa-

rametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2013;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. All'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.»

2. All'articolo 30, comma 2, le parole «reale e personale,» sono sostituite dalle seguenti: «reale».

3. All'articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» è introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».

4. All'articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».

Art. 2.

Modificazioni alle tabelle notai allegata al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Le tabelle A, B, C e D - Notai sono modificate come da allegato 1 al presente decreto.



Art. 3.

*Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140*

1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:

«Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali

Articolo 39-bis (*Tipologia di attività*). — 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attività degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali: Area Relazionale, Area Gruppi e Comunità, Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi.

Articolo 39-ter (*Criteri e Parametri*). — 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.

2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:

a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;

b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;

c) della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate;

d) dell'urgenza della prestazione;

e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.

4. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, è liquidato a vacanza. La vacanza è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacanze per una giornata. Il compenso per la prima vacanza è di euro 90,00; per le successive è di euro 80,00. Si applica il comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.

Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari

Art. 39-quater (*Tipologia di attività e parametri*). —

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attività riservate per legge; altre attività.

2. Le attività riservate per legge si distinguono in:

a) autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa;

b) attività su incarico delle imprese che esercitano attività assicurativa nei rami vita e responsabilità civile di auto e natanti;

c) attività per le società di revisione.

3. Ai fini della liquidazione delle attività di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficoltà e complessità della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilità che il professionista assume anche nei confronti delle autorità di controllo e di sorveglianza previste dalla legge.

4. Rientrano tra le «altre attività» quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3.


5. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso è liquidato, in via eccezionale, a vacanza. La vacanza è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacanze per una giornata. Per ogni vacanza è liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.

Articolo 39-quinquies (*Attuari junior*). — 1. Il compenso per l'attività professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari è liquidato a vacanza. La vacanza è di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacanze per una giornata. Per ogni vacanza è liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.

Articolo 39-sexies (*Incarichi connessi a più clienti*). —

1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per più imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso è di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate.

2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 è ridotto fino al cinquanta per cento.



Articolo 39-septies (Rinvio). — 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 395

TABELLA A

NOTAI

Atti immobiliari:

da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio: euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 7,66% del valore dell'immobile fornice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 5,99%;

da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 - valore medio: euro 262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell'immobile fornice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%;

da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00 - valore medio: euro 750.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,440% del valore dell'immobile fornice: aumento sino allo 0,653%; riduzione fino allo 0,410%;

da euro 1.000.001,00 a euro 3.500.000,00 - valore medio: euro 2.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,210% del valore dell'immobile fornice: aumento sino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%;

da euro 3.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 4.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,140% del valore dell'immobile fornice: aumento sino allo 0,160%; riduzione fino allo 0,120%.

TABELLA B

NOTAI

Atti mobiliari (inclusi mobili registrati):

da euro 10.000,00 a euro 200.000,00 - valore medio: euro 105.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,62% - fornice: aumento sino all'1,790%; riduzione fino allo 0,350%;

da euro 200.001,00 a euro 700.000,00 - valore medio: euro 450.000,00 - percentuale riferita al valore me-

dio: 0,200% - fornice: aumento sino allo 0,350%; riduzione fino allo 0,143%;

da euro 700.001,00 a euro 2.500.000,00 - valore medio: euro 1.600.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,069% - fornice: aumento sino allo 0,143%; riduzione fino allo 0,048%;

da euro 2.500.001,00 a euro 4.500.000,00 - valore medio: euro 3.500.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,038% - fornice: aumento sino allo 0,048%; riduzione fino allo 0,033%.

TABELLA C

NOTAI

Atti societari:

da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio euro 15.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 8,42% - fornice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 6,90%;

da euro 25.001,00 a euro 400.000,00 - valore medio: euro 212.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,40% - fornice: aumento sino al 6,90%; riduzione fino allo 0,86%;

da euro 400.001,00 a euro 1.500.000,00 - valore medio: euro 950.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,47% - fornice: aumento sino allo 0,86%; riduzione fino allo 0,35%;

da euro 1.500.001,00 a euro 5.000.000,00 - valore medio: euro 3.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,18% - fornice: aumento sino allo 0,35%; riduzione fino allo 0,13%.


TABELLA D

NOTAI

Altri atti:

A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti:

- autentica di firma;
- accettazione di eredità;
- acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione;
- atto di avveramento della condizione;
- atto di accettazione di eredità;
- atto di accettazione di nomina;
- verbale di asseverazione di perizie;
- associazione temporanea di Imprese (A.T.I.);
- atto notorio;
- atto di consenso a cancellazione di ipoteca;
- atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni;
- atto di convalida;
- atto di rettifica;
- atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile;



convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale;
 deliberazione di proroga della durata di società;
 deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale;
 atto di dichiarazione di nomina;
 impresa familiare (atto dichiarativo);
 procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti;
 revoca di procura;
 pubblicazione (verbale di) di testamento olografo o segreto;
 quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);
 atto di ratifica;
 atto di rinuncia all'eredità;
 atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.);
 testamento internazionale;
 testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore);
 testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi;
 testamento segreto (ricevimento o ritiro di).

B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00:

Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando è indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
 Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale;
 Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica;
 Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di società, associazioni, consorzi ed enti in genere;
 Modifica di patti di società di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalità di ripartizione utili/perdite;
 Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune;
 Verballi di inventario.

TABELLA A

ASSISTENTI SOCIALI

Area relazionale

Singolo/Persona. Famiglia: interventi

1. Primo colloquio

2. Analisi della domanda e studio del caso
3. Ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica
4.
 - a) ricerca risorse/o orientamento attività specifiche
 - b) attivazione, conduzione e gestione della rete delle risorse
5. Colloquio di *counselling*/sostegno/valutazione/restituzione
6. Mediazione familiare e dei conflitti
7. Visita domiciliare
8. Progetto d'intervento: elaborazione, stesura e relativo contratto
9. Consulenze, *equipe*, collaborazioni, coordinamento, valutazioni con referenti (scolastici, educativi, sanitari, psicologici, psicoterapeutici, legali, altro)
10. Relazione sociale
11. Progetto di inserimento in struttura: elaborazione, stesura, verifiche periodiche e valutazioni conclusive.

Area gruppi e comunità

Interventi

12. Incontro di lavoro con i committenti
13. Ricerca, raccolta, analisi e valutazione della documentazione e/o risorse
14. Progetto e proposta organizzativa
15. Conduzione riunioni
16. Predisposizione materiale tecnico e stesura verbali o diario
17. Relazione periodica e/o conclusiva
18. Mediazione sociale
19. Gestione di un progetto
20. Conduzione di un gruppo

Area didattico-formativa


Interventi

21. Analisi di fabbisogni formativi/programmazione di corsi di formazione
22. Docenza/formazione
23. Supervisione
24. *Tutoring*
25. Relazione per conferenza
26. Redazione di articoli, interventi editoriali in forma di rubrica periodica, testi
27. Selezione di candidati a corsi e di personale
28. Organizzazione di attività di formazione

Area studio e ricerca

Interventi

29. Programmazione ed organizzazione di uno studio o di una ricerca
30. Raccolta, analisi, elaborazione dati su una tematica con ipotesi di una o più ricerche
31. Monitoraggio, conduzione, gestione di uno studio o di una ricerca



32. Relazione in itinere e conclusiva
33. Analisi interpretativa dei dati di una ricerca ed elaborato scritto
34. Elaborazione e stesura testo divulgativo sui risultati di uno studio/ricerca
- Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi
35. Ideazione del progetto: analisi della domanda, studio dei bisogni, definizione degli obiettivi, individuazione delle risorse, scelta della metodologia
36. Stesura del processo: analisi della fattibilità analisi organizzativa, fasi e tempistica
37. Realizzazione del progetto: gestione, monitoraggio e verifica del processo
38. Pianificazione e progettazione delle politiche dei servizi sociali e socio sanitari in ambito di prevenzione
39. Consulenza esperta nei processi di programmazione dei servizi sociali
40. Coordinamento di tavoli tecnici o di gruppi di programmazione dei servizi sociali e sanitari
41. Elaborazione e stesura di accordi di programma e protocolli di intesa
42. Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali
43. Organizzazione o riorganizzazione di una unità operativa di servizio sociale o di servizio socio sanitario
44. Valutazione della qualità dei servizi: analisi dell'organizzazione e analisi del processo di intervento
45. Direzione di programmi nel campo delle politiche sociali e dei servizi sociali e socio sanitari.

TABELLA B

ASSISTENTI SOCIALI

Area relazionale

1. Singolo, Persona, Famiglia - casi semplici

Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse

Valore medio di liquidazione: euro 715,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Singolo, Persona, Famiglia - casi complessi

Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse; lavoro di équipe, relazione

Valore medio di liquidazione: euro 1.755,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area gruppi e comunità

1. Casi semplici

Attivazione del gruppo e/o delle reti di comunità, promozione dell'attività, conduzione degli incontri

Valore medio di liquidazione: euro 1.460,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Casi complessi

Lavoro con gruppo e con comunità, analisi e valutazione della documentazione

Valore medio di liquidazione: euro 2.945,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area didattico formativa

1. Situazioni semplici

Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione

Valore medio di liquidazione: euro 2.360,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Situazioni complesse

Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione; docenza, supervisione

Valore medio di liquidazione: euro 4.165,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area studio e ricerca

1. Fase

Progettazione e conduzione del progetto di ricerca di Servizio Sociale, organizzazione

Valore medio di liquidazione: euro 6.615,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Fase

Validazione dei dati, monitoraggio, documentazione

Valore medio di liquidazione: euro 3.205,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi

1. Progettazione

a. Progetti semplici

Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati

Valore medio di liquidazione: euro 2.600,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Progetti complessi

Ideazione del progetto, stesura del processo, realizzazione del progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati

Valore medio di liquidazione: euro 8.800,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

2. Programmazione

a. Casi semplici

Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nella realizzazione dei processi di programmazione

Valore medio di liquidazione: euro 3.500,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%



b. Casi complessi

Elaborazione di proposta di politiche sociali e di prevenzione nei servizi socio-sanitari, consulenza esperta nei processi di programmazione

Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

3. Amministrazione e organizzazione di gestione e servizi

a. Casi semplici

Organizzazione, direzione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualità dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia

Valore medio di liquidazione: euro 4.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

b. Casi complessi

Organizzazione e realizzazione di servizi di prevenzione di problemi sociali, valutazione della qualità dei servizi, gestione e direzione delle risorse e dei servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia

Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00

Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%

TABELLA A

ATTUARI

Autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa

Premi annui (scaglioni in euro)	medi presunti	Parametro di Riferimento (Importi in euro)
Fino a 3.000.000,00		16.000,00
3.000.000,00-170.000.000,00		47.000,00
Oltre 170.000.000,00		92.000,00

Rami vita e responsabilità civile auto natanti

Ammontare delle riserve tecniche (scaglioni in euro)	Parametro di Riferimento (Importi in euro)
Fino a 300.000.000,00	42.000,00
300.000.000,00-1.000.000.000,00	74.000,00
Oltre 1.000.000.000,00	120.000,00

Incarichi dalle Società di Revisione

Ammontare delle riserve tecniche (scaglioni in euro)	Parametro di Riferimento (Importi in euro)
Fino a 25.000.000,00	7.000,00
25.000.000,00-150.000.000,00	22.000,00
Oltre 150.000.000,00	40.000,00

TABELLA B

ATTUARI

Altre attività:

valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali;

calcolo del valore del portafoglio e dell'*Embedded Value* di una Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, Danni a qualsiasi fine destinati;

valutazione delle riserve tecniche vita;

valutazioni nell'ambito dell'applicazione della Direttiva *Solvency II* e successive modifiche ed integrazioni;

valutazioni nell'ambito dell'*Enterprise Risk Management (Risk management Aziendale)*;

assunzione della funzione di *Risk Manager*;

attività relative al responsabile della funzione attuariale ai sensi della normativa *Solvency II*;

progetto per la costituzione o la trasformazione di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni relative ad acquisizioni o riassicurazioni o riscatti di portafoglio o liquidazioni di imprese assicurative o finanziarie - valutazioni attuariali riguardanti aziende di qualsiasi tipo e questioni connesse;

bilanci tecnici dei fondi pensione, dei fondi sanitari, valutazione dei danni alla persona.

Valore medio di liquidazione: euro 30.000,00.

NOTE


AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1.-2. (Omissis).



3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.-4-bis.-4-ter. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):

«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) In vigore dal 26 giugno 2012. — 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2012, n. 195.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 30 (Tipologia di attività). — 1. Ai fini della liquidazione di cui all'art. 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi a beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

1-bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa anticiclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.

2. Le prestazioni di garanzia reale sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.

4. Rientrano tra gli "altri atti" tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.


5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli "altri atti".».

«Art. 32 (Parametro). — 1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A - Notai, B - Notai, C - Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia personale il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra il 2,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.



5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli "altri atti", tabella D - Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B - Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini

di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 5.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B - Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.»

13G00149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 settembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Amantea (Cosenza);

Considerato altresì che, in data 6 agosto 2013, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Tonnara.

Il citato amministratore, in data 6 agosto 2013, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza).

Roma, 30 agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 settembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Carosino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carosino (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

